



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2016

Preliminarmente, le Parti prendono atto che:

1. In data 27 aprile 2017 si è proceduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per il salario accessorio 2016, di cui firmatario è stato il solo sindacato USI-RdB Ricerca; successivamente – ai sensi del 40 bis D.Lgs. n. 165/2001 – l'ipotesi è stata trasmessa in data 26 luglio 2017 al Collegio dei Revisori per l'emissione del richiesto parere, preliminare all'inoltro dell'accordo ai competenti Ministeri dell'Economia e della Funzione Pubblica.
2. In sede di predisposizione della documentazione per tale attività di controllo si è provveduto a rideterminare – ai sensi dell'art. 1, comma 236 della L. n. 208 del 2015 – il fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'anno 2016 (la cui quantificazione costituisce atto datoriale) riducendolo di € 132.383,82.
3. In tale fase si è reso necessario procedere al riallineamento della quota c.d. variabile del fondo stesso, previa verifica delle disponibilità a quella data (settembre 2017) presenti sulle pertinenti voci di bilancio.

Si sono, pertanto, assoggettate a riduzione le sole voci che presentavano – a esercizio finanziario chiuso - significative disponibilità, senza intaccare né le voci “vincolate” delle indennità di ente mensili e annuali, né le dotazioni destinate alle progressioni di carriera ex artt. 53 e 54 CCNNL.

In particolare si sono ridotte le sottoindicate voci nella maniera di seguito indicata:

- Indennità di rischio € 30.000,00
- Indennità di turno € 95.109,00
- Indennità di reperibilità € 2.480,00
- Indennità per specifiche responsabilità € 4.794,82

L'ipotesi è stata successivamente sottoposta ai pareri dei competenti Ministeri che si sono positivamente espressi sul documento in parola.

Considerato che nessuna variazione significativa delle poste concordate è stata effettuata in danno del personale (solo per completezza si evidenzia come, nello stesso periodo, siano stati elaborati i dati contabili destinati alle precitate progressioni ex artt.53 e 54, quantificando, altresì, le risorse derivanti dalle cessazioni verificatesi nel periodo 2009-2010), si conclude sul punto ribadendo la coerenza trasparenza e linearità delle operazioni correttive effettuate e dianzi descritte.

Considerato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (verbale n. 261 del 15 e 22 settembre 2017), e recepite le osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota pervenuta in data 24/11/2017), sull'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 27/04/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso il richiesto parere, affermando che l'ipotesi in esame possa avere ulteriore corso.



Tanto premesso, le Parti stipulano in via definitiva l'accordo di contrattazione integrativa "Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Istituto Superiore di Sanità per l'anno 2016".

Roma, 26/06/2018

Per l'Amministrazione

Dott. Angelo Del Favero
(Direttore Generale)

Dott.ssa Rosa Maria Martoccia
(Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche)
Giusta disposizione del Presidente dell'08.07.2016

Per le OO.SS.

ANPRI

FIR CISL

FLC CGIL

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
- Settore RUA

USI RdB Ricerca

Nota a Verbale Angiola

NON SOTTOSCRIVE IL CCNI 2016 - ADEGA NOTA UNITARIA A VERBALE
NON SOTTOSCRIVE *De Felice*

NOTA A VERBALE

NON SOTTOSCRIVE IL CCNI ACCESSORIO 2016 ADEGA NOTA A VERBALE UNITARIA
D. Iannone

Chiedo *[signature]* con note a verbale



Istituto Superiore di Sanità

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO 2016**

ART.1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.11 del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in data 13 maggio 2009, quadriennio 2006-2009 (di seguito CCNL) e dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in pari data, biennio economico 2008/2009.

2. Il presente contratto integrativo tiene conto di quanto previsto dall'art. 67 del D.L.112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n.133 e si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'ISS dei livelli dal I all' VIII.

ART. 2.

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29 del CCNL 7 aprile 2006 e dell'art. 40 bis del D.lgs 165/2011.

2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia sino all'approvazione di un nuovo contratto collettivo integrativo.

3. Con cadenza annuale si provvederà all'invio alle Organizzazioni Sindacali indicate dall'art. 34 del CCNL 7 aprile 2006 del riepilogo delle indennità accessorie erogate nel corso di ciascun anno, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera E del citato contratto collettivo nazionale.

SEZIONE I

PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII

ART. 3


INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio per l'anno 2016 è determinato nell'importo complessivo di € 10.899.601,18. **La spesa annuale per il trattamento accessorio non potrà in nessun caso superare tale importo complessivo.**

5. Le risorse del Fondo sono utilizzate come di seguito indicato:

TABELLA A – FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

TOTALE	10.899.601,18
DESTINAZIONE RISORSE FONDO INDISPONIBILE	IMPORTO
INDENNITA' DI ENTE MENSILE IMPORTI ATTUALMENTE IN GODIMENTO	7.421.285,00
INDENNITA' DI ENTE ANNUALE	2.402.569,00
TOTALE INDENNITA' DI ENTE	9.823.854,00
DESTINAZIONE RISORSE FONDI DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	IMPORTO
INDENNITA' DI POSIZIONE	6.198,00
INDENNITA' DI RISCHIO	133.000,00
INDENNITA' DI TURNO	235.000,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	49.000,00
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	10.205,18
INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO	100.000,00
ACCANTONAMENTI PER EVENTI STRAORDINARI	10.000,00
ACCANTONAMENTI PER MAGGIORI PRESTAZIONI LAVORATIVE	10.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE SUPER	403.344,00
PROGRESSIONI DI LIVELLO NEI PROFILI	69.000,00
INDENNITA' PER STRAORDINARIO	50.000,00
TOTALE	1.075.747,18



CAPO I

FONDI DI NATURA PERMANENTE

ART. 4

INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E MENSILE

La ripartizione dell'indennità di ente annuale, fissata dai CC.CC. NN.LL., è stabilita nella seguente tabella:

TABELLA B – INDENNITA' DI ENTE ANNUALE – IMPORTI

LIVELLO	PERSONALE ASSUNTO PRIMA DELL' 1.1.1997	PERSONALE ASSUNTO DOPO DELL' 1.1.1997
IV	2.860,04	2.487,16
V	2.638,88	2.237,62
VI	2.308,44	1.907,19
VII	2.001,67	1.857,71
VIII	1.763,15	1.419,15

L'indennità di ente mensile derivante dall'incremento previsto dai CC.NN.LL. per l'indennità di ente risulta così determinata:

TABELLA C- INDENNITA' DI ENTE MENSILE- IMPORTI

LIVELLO	TOTALE ANNUO	MENSILE PRO-CAPITE
IV	8.774,56	731,21
V	8.050,01	670,83
VI	7.336,21	611,35
VII	6.667,05	555,59
VIII	6.146,86	512,24

ART. 5

PROGRESSIONI ECONOMICHE SUPER

Il finanziamento delle posizioni economiche super (art. 5, comma3 del CCNL biennio economico 2004/2005) è di € 403.344,00.

ART.6

PROGRESSIONI DI LIVELLO NEI PROFILI

Il finanziamento delle progressioni di livello nei profili (art. 5, comma3 del CCNL biennio economico 2004/2005) è di € 69.000.

CAPO II



FONDI DI NATURA VARIABILE

ART. 7

REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43, COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07/10/1996.

CRITERI DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO IN TURNI – IMPORTO MASSIMO E STRUTTURE

1. La turnazione serve a garantire la copertura dell'orario di servizio giornaliero e settimanale qualora altre tipologie di orario ordinario non permettano la funzionalità di strutture.
2. Il lavoratore in turno non può usufruire dell'orario flessibile; il turno antimeridiano può iniziare dalle ore 7,00 sino al massimo alle ore 7:30, il turno pomeridiano protrarsi almeno fino alle 19:30.
3. Per gli addetti al Servizio di sorveglianza ed al Servizio per il controllo degli accessi, il turno antimeridiano deve iniziare alle 6,30; in caso di documentate circostanze obiettive che impediscano l'inizio del turno alle ore 6,30 il termine massimo dell'inizio del turno può essere ricompreso nel regime ordinario. In considerazione del particolare orario di inizio del turno in questione, per un numero massimo di addetti non superiore a 10, l'importo del turno è aumentato di € 5,00. Dello stesso importo è aumentato il turno, per un'unità, del sabato pomeriggio
4. Per gli addetti al Servizio di Sorveglianza ed al Servizio per il controllo degli accessi, il termine del turno pomeridiano è fissato alle ore 20,00.
5. Per il personale che presta servizio presso le Segreterie dei Dipartimenti, delle Direzioni Centrali e degli Organi di Vertice, l'orario di lavoro è organizzato compatibilmente con le esigenze delle singole strutture.
6. Il turno pomeridiano deve necessariamente iniziare non prima delle ore 12:00 e non può protrarsi oltre le ore 20:00. In tale fascia oraria saranno riservati posti auto per l'accesso dei lavoratori in turno in misura corrispondente alle unità di turno assegnate alle singole strutture.
7. La durata massima di un turno deve essere di norma di 7 ore e 12 minuti. L'eventuale prolungamento dell'orario in caso di comprovate esigenze di servizio sarà recuperato.
8. La prestazione in turno di durata inferiore a 7 ore e 12 minuti o che, comunque, non corrisponda a quanto sopra indicato, non darà luogo alla prevista maggiorazione retributiva.
9. L'importo massimo previsto per l'erogazione dell'indennità di turno è di € 235.000,00
10. L'importo del turno feriale è di €15,03 (quindici/03); l'importo del turno festivo è di € 30,06 (trenta/06).
11. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno antimeridiano e pomeridiano prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio e 15 agosto e per il turno pomeridiano del 24 e 31 dicembre.

12. Al personale addetto alla guida che articola il turno su giorni alterni, nei casi di presenza in servizio superiore alle 10 ore, sarà attribuita, ad un massimo di due unità per giorno, un'indennità giornaliera di € 5,00.

13.L'erogazione dei turni potrà avvenire con cadenza mensile a seguito dell'avvenuta attestazione, da parte dei responsabili, dei turni effettuati nella struttura di competenza.

14. Le strutture che necessitano del lavoro articolato in turno e le unità di turno assegnate sono definite dalla seguente tabella (tabella D)

TABELLA D – UNITA' DI TURNO ASSEGNATE

STRUTTURA	UNITA' DI TURNO
PRESIDENZA	8
DIREZIONE	4
DIREZIONE CENTRALE R.U COMPRESSE LE PORTINERIE	26
DIREZIONE CENTRALE RE	7
UNITA' DI GESTIONE TECNICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	8
SEGRETERIE DEI DIPARTIMENTI	9
SEGRETERIE DEI CENTRI NAZIONALI	3
SERVIZIO INFORMATICO, DOCUMENTAZIONE, BIBLIOTECA, ATTIVITA' EDITORIALI E CENTRALINO	5
SERVIZIO BIOLOGICO E PER LA GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE	1
STABULARIO DIP. FARM	1
DIP. BICN (GESTIONE APPARECCHIATURE NMR, STABULARIO)	2
DIP.MIPI (STABULARIO)	1
DIP.AMPP	1
CNAIDS (CUCINA)	1
UFFICIO STAMPA	1
TOTALE	78

ART. 8

INDENNITA' DI STRAORDINARIO

1. A far data dall'entrata in vigore del presente contratto è assegnato alle strutture di cui alla tabella E di seguito indicata numero complessivo di ore di lavoro straordinario pari a 3200 ore annue

TABELLA E

STRUTTURA	NUMERO MAX ORE STRAORDINARIO
PRESIDENZA	2000
DIREZIONE GENERALE	1200

2. I dipendenti che svolgono nel corso dell'anno ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle dell'orario normale di lavoro in forma debitamente autorizzata, potranno usufruire di max. 250 ore annue di straordinario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'importo massimo per il lavoro straordinario è di € 50.000,00

ART. 9

REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07/10/1996: CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHIO RESIDUO

1. L'art. 43, comma 2 lettera b del CCNL del 7 ottobre 1996 prevede che siano retribuite particolari condizioni lavorative.

2. Il presente articolo disciplina le voci accessorie destinate al personale di cui alla Tabella E e comportanti condizioni lavorative che devono confrontarsi con i rischi residui intesi quali quelli di impossibile eliminazione cui occorre far fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele.

3. Le parti concordano di determinare nel seguente modo le indennità accessorie di che trattasi:

TABELLA F – INDENNITA' DI RISCHIO RESIDUO

PERSONALE	SERVIZIO E UNITA' DI PERSONALE	INDENNITA' GIORNALIERA
personale che effettivamente tratta, o comunque, effettivamente lavora a contatto con cavie da laboratorio	DIP.MIPI	7
	SERVIZIO SBGSA	2
	DIP.BCN	4
	DIP.FARM	2
	DIP.SAAAN	3
	CN.AIDS	2
persona che utilizza dispositivi di protezione individuale o collettivi e nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele		SECONDO LE CLASSI DI RISCHIO E GLI IMPORTI DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO 2008

4.L'importo massimo previsto per l'erogazione dell'indennità di rischio residuo è di € **133.000,00**.

ART. 10

REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07/10/1996- INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Resta confermato l'importo spettante (€ 0,77 per ogni ora) per la corresponsione dell'indennità di reperibilità.

2. Potranno essere corrisposti un massimo di 15 giorni di reperibilità al mese per unità giornaliera (considerato il mese di 30 giorni) escluso il personale adibito a funzioni di sorveglianza per cui si rimanda al comma 8.

3. L'indennità di reperibilità è destinata a coprire esigenze che dovessero verificarsi nei seguenti orari:

- Fuori orario di lavoro;
- Giorni feriali dalle ore 19:30 alle 7:00 del giorno successivo (dal lunedì al venerdì);
- Sabato e giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

4. Le ore di lavoro effettuate a seguito di chiamata in reperibilità saranno retribuite. Vengono altresì attribuite n. 2 ore di lavoro dalla chiamata (per andata e ritorno ISS). Il dipendente in reperibilità deve garantire l'arrivo presso l'Istituto nel tempo massimo di un'ora dalla chiamata.

L'importo massimo annuale complessivo per la retribuzione delle ore effettuate in reperibilità è di € 1.000.

5. All'inizio di ciascun mese l'elenco delle persone in reperibilità nei vari settori dovrà essere comunicato all'Ufficio II R.U. che ne curerà la diffusione al personale di sorveglianza e controllo accessi.

6. sono abilitati a chiamare il personale in reperibilità:

- Il Presidente e la Segreteria della Presidenza;
- Il Direttore Generale e la Segreteria della Direzione Generale;
- I Direttori Centrali, di Dipartimento, di Centro Nazionale e di reparto;
- Il responsabile del Servizio Prevenzione e sicurezza;
- Il Direttore dell'Unità di Gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza dei lavoratori;
- Il Responsabile sorveglianza e controllo accessi.

7. Le parti convengono sull'assegnazione ai settori ed alle unità di personale di cui alla seguente tabella G:

TABELLA G - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER SERVIZI ESSENZIALI

SETTORI NEI QUALI E' RICHIESTA LA REPERIBILITA'	UNITA' GIORNALIERE	MONTE ORE
UNITA' DI GESTIONE TECNICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E TUTELA DELLE SICUREZZA DEI LAVORATORI	4	22.284
SORVEGLIANTI	2	11.142
STABULARI E SERVIZIO CUCINA	6	33.426
SERVIZIO INFORMATICO E CENTRALINO	1	5.571
DIPARTIMENTO DEL FARMACO	1	5.571
TOTALE UNITA' E MONTE ORE	14	77.994

8.L'importo massimo previsto per l'erogazione dell'indennità di reperibilità è di € 51.480,00.

ART. 11

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996-Indennità per specifiche responsabilità

1. Al Cassiere e al consegnatario, in relazione all'esercizio di compiti che comportano il maneggio di valori e o specifiche responsabilità contabili, è attribuita una indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della Funzione.

2. Al restante personale in servizio presso l'Ufficio Cassa, compreso il Vice Cassiere, è attribuita l'indennità di cassa per maneggio valori nella misura di € 1,03 al giorno.

3. Al Cassiere non viene corrisposta l'indennità di cui al comma precedente; al vice cassiere viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione in sostituzione del Cassiere in luogo dell'indennità di cui al comma precedente.

4. L'indennità giornaliera viene corrisposta in base alla presenza e all'effettivo svolgimento nella giornata del servizio. I responsabili di struttura dovranno documentare la presenza e in quali giorni il servizio sia stato effettivamente svolto.

5. Al personale cui vengono affidate funzioni di gestione di capitoli di spesa o di entrata o con elaborazione di previsioni, variazioni e consuntivi, nonché proiezioni sulla dotazione di fondi o attribuzione del trattamento economico, che possono comportare per gli stessi una responsabilità contabile, sarà attribuita un'indennità giornaliera, collegata alla presenza e all'effettivo svolgimento del servizio, di € 5,00. L'indennità è attribuita dal direttore generale, su proposta dei Direttori Centrali ed a seguito di specifica relazione dei Dirigenti degli Uffici individuati. L'indennità di responsabilità contabile non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui all'art.43, comma 2, lettera D del medesimo CCNL 1994-1997.

CAMPO DI APPLICAZIONE

STRUTTURA	UFFICIO	UNITA'
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI	UFFICI IV	5
UGT SPL		1
TOTALE UNITA'		6

6. L'importo massimo previsto per la spesa per indennità per specifiche responsabilità è di € 10.205,18.

7. Le parti concordano di determinare nel seguente modo le indennità accessorie di responsabilità.

TABELLA H- INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

TIPO INDENNITA'	FUNZIONE	UNITA' DI PERSONALE	INDENNITA' GIORNALIERA
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	CASSIERE	1	€ 5,00
	CONSEGNATARIO	1	€ 5,00
	RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO ED ARCHIVIO	1	€ 5,00
INDENNITA' DI CASSA PER MANEGGIO VALORI	PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO CASSA	3	€ 1,03
RESPONSABILITA' CONTABILE	VEDI COMMA 5	10	€ 5,00
INDENNITA' DI RICEZIONE CAMPIONI	UN ADDETTO AL PROTOCOLLO CENTRALE GIORNALMENTE INCARICATO DELLA RICEZIONE DEI CAMPIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO	1	€ 2,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART.12


INDENNITA' DI POSIZIONE DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA D DEL CCNL 07/10/1996

- 1.L'indennità di posizione spetta al personale incaricato del coordinamento di strutture di particolare complessità.
- 2.Verranno attribuite annualmente 6 posizioni organizzative di particolare complessità ai sensi dell'art. 46 CCNL 07/10/1996 e dell'art. 5 del CCNL 13/05/2009 di cui 3 alla Direzione centrale delle Risorse Umane e 3 alla Direzione Centrale delle Risorse Economiche.
- 3.Le posizioni organizzative verranno attribuite dal Direttore Generale su proposta dei Direttori centrali. Le indennità saranno pubblicizzate mediante informazione successiva alle OO.SS.
4. L'importo pagato per la spesa per indennità di posizione è di € 6.198,00.

ART. 13

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996- Criteri del lavoro notturno e maggiorazione retributiva

- 1.Il servizio di sorveglianza notturna del complesso dell'Istituto è svolto da 10 unità di personale in servizio calcolate sulla media dell'intero anno.
- 2.L'organizzazione del lavoro prevede, per ciascun addetto, un orario di lavoro che comprende anche lavoro notturno ed è strutturato dalle ore 20,00 alle 7,00 del giorno seguente, incluse le giornate del sabato e festivi.
3. E' possibile una flessibilità di 30 minuti in entrata e in uscita dall'Istituto; il ritardo nel prendere servizio deve essere contenuto entro i 30 minuti. I minuti effettuati in eccesso verranno automaticamente azzerati dal programma delle presenze.
4. Nel caso di ritardi eccedenti i 30 minuti che comportino accumulo di orario da recuperare, data la particolare natura del servizio e l'impossibilità di prestare servizio in giorni ulteriori rispetto a quanto programmato, verrà decurtato l'importo del turno al raggiungimento delle 11 ore di ritardo.
5. Gli addetti svolgeranno il servizio articolando la presenza con 2 turni consecutivi di lavoro e 2 giornate consecutive di riposo compensativo.
6. Considerata tale diversa articolazione dell'orario di lavoro gli addetti godranno dello stesso numero di ore di ferie del lavoratore che svolge la propria attività in regime diurno, articolato su 20 turni per anno.
7. Le parti concordano che il servizio sia retribuito con una maggiorazione retributiva di € 53,00 lordi per turno (€ 800,00 lordi mensili) per una presenza che non potrà eccedere 15 turni lavorativi al mese per ciascun addetto calcolati su media bimestrale.
8. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 e 31 dicembre.



9. La maggiorazione viene decurtata di € 53,00 per giorno di mancata presenza dal servizio nei giorni previsti per qualsiasi causa.

10. La spesa viene imputata sul fondo di cui all'art.43, comma 2, lett. B del CCNL 07/10/1996, ai sensi dell'art.47, comma 1 e 3 del citato contratto.

11. L'importo pagato per la sorveglianza notturna è di € 100.000,00

ART.14

Accantonamento per eventi straordinari

1. lo stanziamento è destinato a retribuire maggiori prestazioni lavorative che si rendano necessarie in caso di emergenze straordinarie nel campo della sanità pubblica.

2. Lo stanziamento sarà utilizzato su autorizzazione del Direttore Generale nell'ambito degli istituti previsti dall'art.43 comma 2 del CCNL 07/10/1996 e dal presente Contratto integrativo.

3. La preventiva autorizzazione individuerà le strutture interessate e il personale destinatario.

4. L'importo pagato per la spesa per eventi straordinari è di € 10.000,00.

Art.15

Accantonamento per maggiori prestazioni lavorative

1. lo stanziamento è destinato a retribuire maggiori prestazioni lavorative che si rendano necessarie per il caso di contingenti esigenze eccedenti l'ordinaria attività e legata a scadenze particolari.

2. Lo stanziamento sarà utilizzato su autorizzazione del Direttore Generale nell'ambito degli istituti previsti dall'art.43 comma 2 del CCNL 07/10/1996 e dal presente Contratto integrativo.

3. La preventiva autorizzazione individuerà le strutture interessate e il personale destinatario.

4. L'importo pagato per la spesa per maggiori prestazioni lavorative è di € 10.000,00

Art.16

Norma finale

Le somme relative a prestazioni non effettuate e, comunque, non spese, saranno utilizzate secondo i criteri previsti dall'art.11, del CCNL2006-2009, biennio economico 2006-2007.

SEZIONE II
PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III
RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 17

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio per l'anno 2016 è determinato nell'importo complessivo di € 2.665.319,96.

2. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti indennità:

- Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 del CCNL 05/03/1998 biennio 1996/1997;
- Indennità di carica per i Direttori di Dipartimento e Centro Nazionale;
- Indennità di rischio da radiazioni;
- Indennità connessa allo svolgimento di attività dannose o pericolose per la salute al personale appartenente ai livelli I-III; per tale indennità si rimanda ai criteri di cui all'art. 9 del presente contratto.

3. E' oggetto della presente contrattazione solo l'indennità di cui al primo punto.


TOTALE	€ 2.665.319,96
ONERI SPECIFICI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE	€ 554.231,59
INDENNITÀ DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE	*
RISCHIO RESIDUO	*
RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI	*
INDENNITÀ DI CAPO DIPARTIMENTO E CENTRO	*
INDENNITÀ EX ART. 22 DPR171/1991	*

*OGGETTO DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI

Art.18

**CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI
CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO.**

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo per l'anno 2016 è determinato nell'importo complessivo di € 554.231,59 e l'importo



pagato è stato di € **538.011,79** la cui erogazione è avvenuta previa verifica dell'attività svolta secondo le modalità a suo tempo individuate dal Comitato Scientifico. La somma viene ripartita sulla base di un coefficiente convenzionale derivante dal rapporto tra la somma totale ed il numero complessivo degli aventi diritto, corretto al fine di rispettare la disponibilità totale. Il coefficiente convenzionale è 775,120742.

2. I parametri di ripartizione delle somme sono:

1,20 per il Dirigente di Ricerca/Dirigente Tecnologo

1,15 per il Primo Ricercatore/Primo Tecnologo

1,10 per il Ricercatore/Tecnologo.

TABELLA I

	LIVELLI	UNITA'	IMPORTO ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO COMPLESSIVO	PARAMETRO DI RIPARTIZIONE
	I	71	993,70	70.552,70	1,20
	II	220	952,30	209.506,00	1,15
	III	301	910,89	274.172,89	1,10
TOTALI		592		554.231,59	

ART. 19

RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL CCNL 2002-2005

1. Le risorse eventualmente non utilizzate al 31 dicembre dell'anno precedente sono destinate integralmente all'applicazione dell'art. 8 del CCNL 07/04/2006, biennio 2004-2005 (passaggi di fascia).

ART. 20

INDENNITA' DI CARICA E DI DIREZIONE

1. Restano fermi, fino all'attuazione del ROF, i criteri di attribuzione così come determinati con deliberazioni n. 2A e 2B allegate al verbale n. 39 del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2004.

2. La somma liquidata nell'anno 2016 per il pagamento di tali indennità è pari ad € **919.980,18**

ART. 21

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Le disposizioni del presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art.1 del CCNL 13/05/2009 quadriennio 2006-2009.

ART. 22

PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il CNT e il CNS sono a carico del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, compresi eventuali conguagli.



Nota a verbale CCNI ISS 2016

USI RdB Ricerca sigla l'accordo definitivo in oggetto coerentemente con la sigla dell'ipotesi.

USI RdB Ricerca, come da informativa precedente, prende atto che tutte gli istituti definiti contrattualmente (turni, reperibilità etc etc) sono stati erogati e nessun lavoratore ha lamentato mancanze o riduzioni rispetto ai servizi espletati.

Con riferimento al taglio di circa 130 mila euro, peraltro comunicato con informativa sindacale in precedenza, stigmatizza la grave responsabilità delle OOSS CISL e UIL che a seguito del protocollo di intesa firmato il 30 ottobre 2008 hanno concordato l'applicazione del DL 112. Anche a seguito del successivo protocollo del 3 maggio 2012, firmato anche dalla CGIL, i tagli agli accessori dell'ISS hanno determinato una perdita secca di circa 500 euro procapite ai dipendenti. Proprio nell'ottica di superare accordi nazionali **'in peius'** il presente CCNI, in un unico contesto, ha segnato i seguenti importanti miglioramenti unici nel contesto del 'comparto' EPR:


1. L'incremento del fondo sia dei livelli che dei ricercatori/tecnologi nell'ambito della riorganizzazione
2. L'identificazione del fondo per i primi livelli che nei successivi accordi integrativi andrà espunto della parte relativa all'articolo 22 ma che permetterà l'identificazione di modalità che riconoscano la professionalità del personale.

Come evidenziato nella nota allegata alla sigla dell'ipotesi, vanno sanate già a partire dall'accordo 2017, le illegittime differenze nella corresponsione dell'indennità di ente annuale, riportando per tutto il personale l'applicazione contrattuale di salvaguardia che prevede il riconoscimento degli accordi di ente precedenti al CCNL 1995 e reso trasparente il meccanismo di assegnazione degli istituti variabili.

Infine, si sottolinea che USI RdB Ricerca/USB che rappresenta più del 50% del personale iscritto sindacalmente ha valutato l'ipotesi di accordo con il personale ricevendo indicazione alla sottoscrizione.

Roma, 26 giugno 2018

USI RdB Ricerca/USB Pi






Via L. Serra, 31 - 00153 Roma
Tel.: 06 83966800
Fax: 06 5883440



Via Merulana, 198 - 00185 Roma
Tel.: 06 77265400
Fax: 06 70452806



Via Umbria, 15 - 00187 Roma
Tel.: 06 4870125
Fax: 06 87459039

Roma, 26-06-2018.

NOTA A VERBALE AL CCNI 2016 del 26-0-2018

La presente nota a verbale costituisce parte integrante del CCNI accessorio anno 2016.

In relazione alla convocazione relativa alla sottoscrizione del CCNI accessorio 2016, le scriventi OO.SS ribadiscono che l'accordo consegnato *brevi manu* ai sindacati nella seduta del 14-06-2018, trasmesso via e-mail con nota n. 19265 del 22-06-2018 e successivamente inviato come testo definitivo il 25-06-2018, è difforme dalla ipotesi CCNI 2016 sottoscritta da un solo sindacato il 27-4-2017.

Nonostante l'invito e la diffida, in cui si intimava all'amministrazione a non sottoscrivere il CCNI 2016 in mancanza di una trattativa, la Direzione Generale ha disposto la sottoscrizione del suddetto contratto nel quale risulta una riduzione del fondo accessorio complessivo da 11.031.985,00 euro a 10.899.601,18 euro.

Nello specifico l'amministrazione ha unilateralmente rimodulato le indennità di rischio, turno, reperibilità e responsabilità specifiche mentre la distribuzione del fondo è oggetto di contrattazione come da art. 68 comma 4 lettera A.

Nel CCNI 2016 si rileva, inoltre, che a fronte di un incremento accessorio di 40.000,00 euro per i ricercatori/tecnologi previsto nel CCNI 2015, il fondo è ridotto da 2.680.869 euro a 2.665.319,00 euro.

Pertanto, le scriventi OO.SS, nel ribadire che, qualsiasi variazione nella rideterminazione del fondo accessorio, operata dagli organismi di controllo, costituisce un nuovo accordo integrativo da sottoporre al tavolo negoziale secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 8 e 9 CCNL 2016-2018.

come "ipotesi" prima della sottoscrizione definitiva, sottolineano come tale nuovo accordo, debba essere discusso con le OO.SS rappresentative identificate nel CCNL "Istruzione Ricerca" 2016-2018.

Per quanto sopra indicato la FLC CGIL la FSUR CISL-SETTORE RICERCA e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA nel denunciare una violazione della normativa vigente (CCNL 2016-2018), ritenendo l'atto illegittimo non sottoscrivono il CCNI 2016.

FLC CGIL

FSUR CISL (Settore Ricerca) Federazione UIL SCUOLA RUA

Chiodi

Raffaello Gobbi

D. L. Mancuso

Roma, 28 giugno 2018

Nota: alla contrattazione integrativa 2016

La scrivente O.S. pur non essendo d'accordo sull'impianto generale del documento proposto sul trattamento economico accessorio 2016, come detto al tavolo di trattativa il giorno 14 giugno u.s., al fine di chiudere una vicenda che si protrae da oltre due anni con conseguente disagio verso il personale tutto, sottoscrive l'accordo 2016 e chiede contestualmente di chiudere anche la trattativa del 2017, con l'impegno della Amministrazione di procedere immediatamente alla apertura della trattativa del 2018.

Segreteria *ANPRI/FLP-Ricerca*

